

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**sulla Convenzione relativa ai metodi di cooperazione amministrativa per  
l'applicazione degli articoli 7 e 8 dell'Accordo di Associazione tra la  
Comunità Economica Europea e la Grecia**

(63/115/CEE)

**IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,**

Visto l'Accordo che crea un'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Grecia, e in particolare gli articoli 7, 8 e 9,

Visto l'Accordo relativo alle misure da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione dell'Accordo che crea un'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Grecia, e in particolare l'articolo 1,

Previa consultazione della Commissione,

**HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:***Articolo 1*

A nome della Comunità, è conclusa, tra i Governi degli Stati membri e la Comunità da un lato, ed il Governo del Regno di Grecia dall'altro, la Convenzione relativa ai metodi di cooperazione amministrativa per l'applicazione degli articoli 7 e 8 dell'Accordo che crea un'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Grecia.

*Articolo 2*

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare la Convenzione di cui all'articolo 1, ed a conferirgli i poteri necessari al fine di vincolare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 1962.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

**E. COLOMBO**